



COMUNE DI MALAGNINO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 del 14.10.2009*

Esecutivo dal 17.11.2009

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Capo I – TOPONOMASTICA | 3 |
| Art. 1 – Definizioni | 3 |
| Art. 2 – Assegnazione della toponomastica..... | 3 |
| Art. 3 – Diritto di iniziativa | 3 |
| Art. 4 – Apposizione delle targhe toponomastiche..... | 4 |
| Art. 5 – Comunicazioni | 4 |
| Capo II – NUMERAZIONE CIVICA | 4 |
| Art. 6 – Attribuzione della numerazione civica..... | 4 |
| Art. 7 – Richiesta per l’attribuzione della numerazione civica | 5 |
| Art. 8 – Regole per l’attribuzione della numerazione civica..... | 5 |
| Art. 9 – Regole per l’apposizione della numerazione civica..... | 5 |
| CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI | 6 |
| Art. 10 – Obblighi del richiedente | 6 |
| Art. 11 – Obbligo del comune | 6 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 6 |

Capo I – TOPONOMASTICA

Art. 1 – Definizioni

Onomastica = insieme dei nomi propri di una lingua o di una regione.

Toponimo = nome di un luogo

Toponomastica = insieme dei nomi propri dei luoghi e si intende studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Art. 2 – Assegnazione della toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Anagrafe/Toponomastica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'ufficio Anagrafe/Toponomastica affinché provveda per la denominazione di dette aree.
4. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es. Via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
5. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10/05/2009 n. 1158, e dalle leggi 23/06/1927 , n. 1188.
6. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Art. 3 – Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:
 - Sindaco
 - Consiglieri comunali
 - Enti pubblici o privati
 - Associazioni a carattere nazionale o locale
 - Circoli
 - Comitati
 - Almeno 25 cittadini

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
3. In entrambe i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dalla normativa.

Art. 4 – Apposizione delle targhe toponomastiche

1. L'ufficio tecnico del Comune provvede all'applicazione tramite ditta autorizzata, di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm 40 x 30(h), di quelle a bandiera su paline di cm. 80 x cm 25 (h).
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.
4. In caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.

Art. 5 – Comunicazioni

Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe/Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

Capo II – NUMERAZIONE CIVICA

Art. 6 – Attribuzione della numerazione civica

1. Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'Ufficio Anagrafe/Toponomastica.
2. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n. 223 art. 42, C1) intendono con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.
3. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989), n. 223 art. 42, c. 1), sono escluse autorimesse o box interni agli edifici.

Art. 7 – Richiesta per l’attribuzione della numerazione civica

1. La richiesta del numero civico e della numerazione interna va presentata all’Ufficio Anagrafe, secondo quanto dispone l’art. 43 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, all’atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.
2. Alla domanda dovranno essere allegate:
 - Una planimetria con l’indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l’individuazione dell’ingresso principale e secondario;
 - Copia del certificato catastale e del titolo edilizio.

Art. 8 – Regole per l’attribuzione della numerazione civica

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:
 - A. La via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall’accesso ritenuto principale;
 - B. Con le spalle volte alla sede comunale , i numeri pari sono collocati alla destra , al lato opposto i dispari;
 - C. La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
 - D. Nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall’accesso principale;

Art. 9 – Regole per l’apposizione della numerazione civica

1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
2. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Forma rettangolare: cm 12 x cm. 16 (h) fornita esclusivamente dal comune previo pagamento dei relativi costi;
 - Essere in alluminio, comprensiva di bordatura di colore azzurro; prevedere numeri e lettere adesivi di colore nero chiaramente visibili.
3. La posa in opera di una nuova targhetta spetta al proprietario dell’immobile, il quale dovrà provvedere entro 30 gg dall’assegnazione del numero stesso.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile. Il costo verrà stabilito dalla Giunta Comunale annualmente.
2. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
3. in caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.
4. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con un'ammenda pari **a dieci volte** il valore delle stesse al momento della rilevazione.
5. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
6. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art. 10 – ultimo comma – legge 1228/54).
7. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 11 – Obbligo del comune

1. Il comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento comunale relativo alla gestione della Toponomastica cittadine e alla gestione della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

TOPONOMASTICA:

- R.D. 10/05/1923, n. 1158;
- Legge 23/06/1927, n. 1188

ANAGRAFE:

- Legge 24/12/1954, n. 1228;
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223

Legge 24/12/1954, n. 1228

Art. 10: “ Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. La spese della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna “.

D.P.R. 30/05/1989, n. 223

Art. 42: “ Numerazione civica “

- Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- L’obbligo della numerazione si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
- La numerazione degli accessi, sia interni che esterni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’ISTAT in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’istituto stesso.

Art. 43: “Obblighi dei proprietari di fabbricati”.

- Gli obblighi di cui all’articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
- A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l’indicazione de numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione , ovvero agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
- Con la domanda di cui al punto precedente, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la spesa relativa.
- La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’ISTAT. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.